

Regolamento dell'Albo delle Associazioni

Articolo 1 Finalità

E' istituito presso il Comune di Calimera l'Albo delle Associazioni al fine di agevolare i rapporti di comunicazione e di collaborazione tra l'Amministrazione e le libere forme associative operanti nel Comune.

Articolo 2 - Requisiti

Qualsiasi Associazione, ispirata ai principi democratici, anche se priva di personalità giuridica, ha diritto all'iscrizione nell'Albo purché non abbia scopo di lucro ed i fini perseguiti siano conformi alla Costituzione e, all'Atto Costitutivo risulti da scrittura privata registrata o Atto Pubblico.

Articolo 3 - Presentazione della domanda

1. La domanda di iscrizione nell'Albo delle Associazioni deve essere indirizzata al Sindaco, redatta in carta semplice sulla base di un modulo-tipo, predisposto dall'Amministrazione e sottoscritta dal Legale Rappresentante.
2. Alla domanda, dovrà essere allegato l'Atto Costitutivo e, ove esista, lo Statuto. Dovranno comunque, essere chiaramente indicati la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2, nonché la struttura organizzativa, le modalità di attribuzione delle cariche associative, l'eventuale obbligatorietà del bilancio annuale.
3. Per le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, sarà sufficiente copia dello Statuto sovracomunale e l'attestazione della rappresentanza territoriale, sottoscritta dal Legale Rappresentante o autodichiarazione, a firma del Legale Rappresentante, di appartenere ad Associazione a carattere nazionale riconosciuta dal Decreto del Presidente della Repubblica.

Articolo 4 - Iscrizione all'Albo

1. L'iscrizione all'Albo è disposta con provvedimento del Dirigente del Settore Servizi Sociali, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Decorso tale periodo senza che il Dirigente abbia provveduto, l'Associazione è iscritta di diritto.

2. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
3. La domanda può esser respinta, per l'inesistenza dei requisiti di cui all'art. 2, con provvedimento motivato dal Dirigente il quale, per il venir meno dei requisiti richiesti o per l'inosservanza di quanto previsto dal successivo articolo 5, può altresì disporre motivatamente la cancellazione dall'Albo.
4. Vengono inserite di diritto, qualora lo richiedano, espressamente con dichiarazione autocertificata, le Associazioni di Volontariato iscritte nell'apposito Albo della Regione Puglia, nonché quelle iscritte in altri registri previsti dalle Leggi Regionali e Nazionali nell'ambito delle finalità di cui al presente Regolamento.
5. Il provvedimento di iscrizione all'Albo o di cancellazione dello stesso o di reiezione, della domanda di iscrizione viene notificata al soggetto interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento inviata entro i quindici giorni successivi all'adozione.

Articolo 5 - Aggiornamento dell'Albo

1. Periodicamente e, comunque non oltre il biennio, l'Amministrazione dispone la verifica della sussistenza dei requisiti.
2. Le Associazioni dovranno rispondere entro 60 gg.
3. L'eventuale cessazione dell'attività sociale, la sostituzione del Legale Rappresentante e qualsiasi variazione statutaria dovranno essere comunicate entro 30 gg.

Articolo 6 - Vigilanza sull'Albo

La vigilanza sull'Albo è esercitata dalla III Commissione Consiliare Servizi Sociali, Cooperazione Cultura, Sport, Tempo Libero, AA. GG. e Personale la quale si riunirà per tale motivo almeno una volta l'anno.

Articolo 7 - Forme di pubblicità

Al fine di agevolare l'effettiva conoscenza da parte delle Associazioni della avvenuta istituzione dell'Albo, dei requisiti e delle modalità delle domande di iscrizione, se ne assicura la massima pubblicità con avviso all'Albo Pretori, con l'affissione di appositi manifesti.

Articolo 8 - Segreteria

Il Settore Servizi Sociali cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo provvedendo ai correlati obblighi ed adempimenti prescritti.